

Sent. n. 27/2023 pubbl. il 01/08/2023

Rep. n. 36/2023 del 01/08/2023



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE  
SEZIONE FALLIMENTARE

15-1/2023 P.U.

Sent. n. 27/2023

Ris. Des. Civ. 7/2023

Cro. 509/2023

Rep. n. 36/2023

In composizione monocratica,  
ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza del 29.3.2023;  
sentite le parti all'udienza del 24.5.2023 e vista la nuova proposta di piano depositata in data 7.6.2023;

visto l'art. 70, C.C.I.I.;

osserva quanto segue.

#### Premesso che

- Il sig. LO PICCOLO MARTINO CLAUDIO, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale si trova, con ricorso del 22.3.2023 ha presentato istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- con decreto emesso in data 29.3.2023, previa verifica dell'ammissibilità del ricorso, è stata fissata l'udienza del 24.5.2023 nonché assegnati i termini, al professionista O.C.C., per l'adempimento degli oneri pubblicitari posti dall'art. 70 C.C.I.I.;
- all'udienza predetta, su invito del Giudice, parte ricorrente è stata chiamata ad una revisione del piano proposto in vista di un maggior soddisfacimento del ceto creditorio;
- in data 7.6.2023 il professionista O.C.C. ha depositato una nuova proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- ricevuta la comunicazione del piano in ultimo proposto, non risultano essere pervenute osservazioni da parte dei creditori, come relazionato dal professionista O.C.C. nella nota depositata in data 3.7.2023 e ribadito nella successiva nota depositata in data 20.7.2023;
- tale piano, in sintesi, ha disposto:
  - il pagamento di n.46 rate mensili del valore di € 463,00 ed una rata finale di € 391,52 (per un totale di 47 rate mensili) ed una durata complessiva di 3 anni e 11 mesi;
  - il pagamento integrale dei crediti in prededuzione entro il termine di 14 mesi dall'omologa della proposta;



- il pagamento parziale dei restanti creditori mediante le successive 34 rate ed entro il termine di 47 dall'omologa del piano;
- il versamento degli importi di cui sopra su apposito conto corrente bancario/postale vincolato alla procedura e gestito dal professionista O.C.C., il quale provvederà ai versamenti ai creditori con cadenza semestrale;

#### Osservato che

- ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.C.I.I., il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- secondo la definizione prevista all'art. 1, lett. e), C.C.I.I., è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
- nella fattispecie in esame, emerge dall'analisi del ricorso e della documentazione ad esso allegato che la situazione debitoria del ricorrente trae la propria origine da obbligazioni dal medesimo contratte per esigenze di natura familiare o comunque personale;
- pertanto, sussiste nel caso in oggetto il requisito soggettivo necessario per potersi procedere al successivo esame del piano proposto, dovendosi attribuire al sig. Proietto, per le ragioni poc'anzi esposte, la qualifica di consumatore ai fini dell'accesso alla procedura di cui all'art. 67 C.C.I.I.;

#### Considerato che

- ai sensi dell'art. 70, comma 7, C.C.I.I., il Tribunale, in composizione monocratica, può omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto soltanto dopo aver verificato l'ammissibilità e la fattibilità giuridica dello stesso, nonché la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolta ogni contestazione sul punto;
- a tal fine, secondo la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, C.C.I.I., occorre, in primo luogo, indagare le cause all'origine del sovraindebitamento, verificando, in particolare, che le stesse non siano state determinate dal consumatore con "*colpa grave, malafede o frode*";
- simile previsione, pur non escludendo il ruolo del criterio della meritevolezza, attesa la sua funzione di contrappeso all'assenza del voto dei creditori, ne estende tuttavia i contorni, allargando l'accesso alla procedura in esame alle ipotesi di assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione del dissesto, desumibili dalle risultanze emerse dalla relazione predisposta dall'O.C.C. sulle cause del sovraindebitamento;
- nella specie, secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., la situazione di sovraindebitamento del ricorrente trae origine, essenzialmente, dalle obbligazioni dal medesimo assunte al fine di provvedere ad esigenze di natura familiare, stante la necessità di garantire, a lui solo, il mantenimento del proprio nucleo composto dalla moglie e da due figli (cfr. proposta di piano e relazione dell'O.C.C., in particolare pagg. 2-4); tali debiti, peraltro, quantomeno fino al 2015, risultano sempre essere



stati contratti nella consapevolezza di potervi adempiere, come dimostrato dalla completa estinzione del mutuo stipulato per la ristrutturazione della propria abitazione (cfr. pag. 3 della relazione). Sennonché, il relativo stato di sovraindebitamento inizia ad emergere dal 2015, allorché, a fronte di un incremento delle spese mensili dovute al rientro del secondo figlio, le entrate mensili (costituite dalla sua sola retribuzione) sono rimaste invariate, così inducendo il sig. Lo Piccolo a contrarre ulteriori prestiti al solo fine di garantire il pagamento di quelli precedentemente sottoscritti e tutelare, in tal modo, il proprio nucleo familiare;

- l'insieme di tali fattori, avvalorati sia dai documenti prodotti, sia dalla relazione dell'O.C.C., legittimano quindi l'odierno istante ad accedere alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, potendosi ragionevolmente sostenere che il relativo dissesto economico non sia il frutto di una grave negligenza nell'accesso al credito (trattandosi, essenzialmente, di debiti dai medesimi contratti per soddisfare esigenze familiari ed assunti in un'epoca in cui il relativo reddito appariva idoneo a garantirne la restituzione), quanto piuttosto di un deterioramento finanziario progressivo dovuto a fattori esterni e non prevedibili a priori (il sopravvenuto rientro del secondo figlio);
- a tal proposito, infatti, giova evidenziare che il sovraindebitamento, di regola, non è un fenomeno istantaneo e limitato ad un dato periodo di tempo, bensì il frutto di un progressivo peggioramento della propria situazione economica, conseguente ad una molteplicità di fattori non necessariamente imputabili al debitore; ne deriva, quindi, che il giudizio sull'eventuale colpa grave del medesimo non possa limitarsi ad una considerazione meramente generale sulla *"consapevolezza del ricorrente a restituire le obbligazioni contratte"*, posto che il medesimo, al tempo della richiesta del finanziamento, ben poteva trovarsi in una situazione tale da poter ragionevolmente confidare nella sua capacità di adempiere ai pagamenti pattuiti (tenuto soprattutto conto, nel caso in oggetto, della circostanza che i principali debiti con gli istituti di credito sono stati contratti in un periodo in cui, alla luce delle uscite mensili, il sig. Lo Piccolo poteva contare su uno stipendio mensile adeguato ed idoneo ad onerare gli impegni assunti);
- in materia, peraltro, non può non osservarsi come la stessa relazione del professionista O.C.C., nella parte relativa all'esame del merito creditizio, abbia evidenziato non solo come, in via generale, il ricorrente abbia *"ottenuto un accesso mai contestato e oltremodo facilitato al mercato del credito"* (cfr. pag. 4 della relazione), ma altresì che per due dei quattro finanziamenti concessi (segnatamente quello rilasciato da Agos Ducato Spa nel 2014 e quello rilasciato da Banca Fides Spa rinegoziato nel 2020) tale requisito non sia stato adeguatamente valutato, emergendo in entrambi i casi l'incapacità del debitore alla restituzione della rata mensile pattuita (cfr. pag. 68 e ss. della relazione depositata in data 23.3.2023); orbene, tale rilievo deve necessariamente coordinarsi sia con l'art. 124 bis T.U.B., a tenore del quale *"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*, sia, soprattutto, con l'art. 69, comma 2, C.C.I.I., il quale, richiamando a sua volta tale ultima norma, dispone che *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"*. Dal combinato disposto di tali previsioni derivano, per l'effetto, le seguenti conseguenze: da un lato la sussistenza, a carico del soggetto finanziatore,



di un vero e proprio obbligo di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, sicché, qualora dalle stesse dovesse emergere l'incapacità del secondo a restituire quanto dovuto, il primo dovrebbe allora negare il finanziamento richiesto, così garantendo la tutela sia degli interessi privati del consumatore (non esposto al rischio di assumersi un impegno che difficilmente potrà onerare), sia dell'interesse pubblico connesso al mercato creditizio; dall'altro lato, l'impossibilità, per il medesimo creditore che non ha rispettato i principi suddetti, di contestare la convenienza del piano proposto, non potendosi imputare al debitore, il quale abbia richiesto il prestito nella ragionevole convinzione di poter contare sulle proprie entrate e confidando nella professionalità del soggetto finanziatore, la responsabilità della violazione dei doveri di cui all'art. 124 bis T.U.B.;

- pertanto, consentire al ricorrente di accedere alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore risulta peraltro in linea con lo scopo dichiarato nel C.C.I.I., il quale è apertamente finalizzato a garantire al debitore "onesto ma sfortunato" il godimento di una cd. *second chance* che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usuarie;

#### Ritenuto che

- ricorre dunque lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 1, lett. c), C.C.I.I.;
- il ricorrente, come analizzato sopra, è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 1, lett. e), C.C.I.I., e risulta meritevole di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;
- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69, C.C.I.I.;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano risulta altresì conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per le seguenti considerazioni;
- invero, emerge dal piano proposto nonché dalla relazione del professionista O.C.C. che il patrimonio immobiliare di proprietà del sig. Lo Piccolo, tenuto conto delle rispettive quote di titolarità (pari, con la sola eccezione del bene sito Bisacquino, Foglio 42, particella 279, sub. 29, alla quota di 1/2), abbia ricevuto una valutazione complessivamente ammontante a circa € 35.400,00, con la precisazione che, rispetto ai terreni, gli stessi risultano non occupati dal ricorrente da diversi anni, con conseguente rischio di acquisto per usucapione ad opera di terzi;
- aggiungasi, inoltre, che alla luce del carattere aleatorio delle vendite esecutive, le quali, in ipotesi di continui esiti infruttuosi, comportano una progressiva riduzione del prezzo base iniziale, l'eventuale avvio di una procedura liquidatoria importerebbe il rischio, per il ceto creditorio, di veder soddisfatte le proprie pretese in maniera ulteriormente ridotta non solo rispetto al prezzo inizialmente stimato, ma altresì in relazione alle prospettive di recupero offerte con il piano in esame;
- per tali ragioni, dunque, appare non conveniente ricorrere all'alternativa costituita dalla liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 ss. CCII, stante sia il valore di per sé già esiguo del compendio immobiliare liquidabile, sia l'alea connessa alle vendite esecutive;



- in conclusione, risultano dunque sussistere i requisiti per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto;

**P. Q. M.**

Visto l'art. 70, C.C.I.I.,

**omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Lo Piccolo Martino Claudio, [REDACTED], residente in [REDACTED]

[REDACTED], nei termini e con le modalità proposte;

**dispone** che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;

**autorizza** il professionista O.C.C. all'apertura, presso apposito istituto di credito ritenuto più idoneo, di un conto corrente bancario al medesimo intestato nella qualità di professionista incaricato della procedura, sul quale saranno accreditate le somme mensilmente versate dal debitore e addebitate tutte le spese relative alla realizzazione del piano;

**dispone** che sul predetto conto corrente il professionista O.C.C. possa agire limitatamente all'ammontare delle somme ivi versate, autorizzandolo al versamento degli importi previsti nel piano e con obbligo di rendicontazione finale;

**onera** il professionista OC.C. a controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte ed a riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 C.C.I.I.;

**dispone** che la presente sentenza sia comunicata a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicata sul sito del Tribunale – apposita sezione - entro dieci giorni dalla comunicazione;

**dichiara** la chiusura della presente procedura.

Manda la Cancelleria di darne comunicazione alle parti.

Termini Imerese, 25.7.2023

Il Giudice

Dott.ssa Giovanna Debernardi

